

## I BILANCI STRAORDINARI

di

GABRIELE RACUGNO

SOMMARIO: 1. I bilanci infrannuali. – 2. La stima del patrimonio.

### 1. I bilanci infrannuali

Il legislatore prescrive, accanto all'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio, anche la predisposizione, in particolari ipotesi, di un bilancio straordinario infrannuale<sup>1</sup>.

Gli artt. 2446, 2501 *quater* e 2506 *ter*, prevedono, in particolare, la redazione di una situazione patrimoniale infrannuale, rispettivamente, nel caso di *riduzione del capitale*, di  *fusione e scissione*.

La prima di queste norme stabilisce che nelle società di capitali, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (ed a maggior ragione se il capitale a causa delle perdite si è ridotto sotto il minimo legale: art. 2447), deve essere sottoposta alla assemblea una relazione degli amministratori sulla *situazione*

---

<sup>1</sup> M. CARATOZZOLO, *I bilanci straordinari*, Milano, 2009, 81 ss., ove l'A. esamina anche i bilanci nelle procedure concorsuali (*ivi*, 895 ss.); M. CONFALONIERI, *I bilanci infrannuali*, in *Riv. dott. comm.*, 1990, 217 ss.; B. LIBONATI, *I bilanci straordinari*, in *Giur. comm.*, 1982, I, 824 ss.; A. PACIELLO-L. POTITO, *Bilanci straordinari*, Torino, 2013; G.B. PORTALE, *I bilanci straordinari delle società per azioni (Appunti)*, in *Riv. soc.*, 1978, 305 ss.; E. SIMONETTO, *i bilanci straordinari*, in *Riv. soc.*, 1978, 549 ss. Su taluni bilanci diversi dal bilancio di esercizio da redigere per speciali finalità delle imprese, v. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2015, 95 ss. Su specifici bilanci intermedi: riduzione del capitale sociale per perdite, riduzione del capitale sociale; emissione di un prestito obbligazionario; distribuzione di acconti sui dividendi; aumento gratuito del capitale mediante imputazione di riserve; acquisto di azioni proprie; delibere di fusione o scissione, v. il *Principio contabile O.I.C. n. 30, I bilanci intermedi*.

La redazione e la messa a disposizione del pubblico di relazioni semestrali e trimestrali è prevista dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 8 (t.u.f.): v., in proposito, la delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005, per quanto concerne la Relazione semestrale e per la *Relazione trimestrale*, l'art. 82 del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob 11971/99, come da ultimo modificato dalla richiamata delibera n. 14490/2005.

*patrimoniale* della società con le osservazioni del collegio sindacale.

La seconda rende obbligatoria la redazione di una *situazione patrimoniale* da parte degli amministratori delle società che partecipano ad una fusione: c.d. bilancio di fusione<sup>2</sup>. Il comma 1 dell'art. 2501 *quater*, risolvendo un problema dibattuto in passato, stabilisce che la situazione patrimoniale deve essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, sia relative al contenuto (art. 2424) che ai criteri di valutazione (art. 2426).

*Idem* per quanto concerne la situazione patrimoniale relativa alla scissione.

Ad analoghe conclusioni la giurisprudenza, pur in assenza di uno specifico dato normativo, è giunta con riferimento alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2446, assimilata, per quanto riguarda i criteri di redazione, al bilancio d'esercizio<sup>3</sup>. Pur nel silenzio della legge la giurisprudenza ha concluso nel senso della necessità che alla situazione patrimoniale si accompagni il *conto economico*<sup>4</sup>, e, verosimilmente, il *rendiconto finanziario* e la *nota integrativa*.

Ai fini della capacità rappresentativa della situazione patrimoniale di cui all'art. 2446 è da condividersi quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tra l'epoca di riferimento rappresentata nella situazione patrimoniale e l'assemblea non debbono intercorrere più di quattro mesi<sup>5</sup>. La tesi si fonda sull'applicazione analogica dell'art. 2501 *quater*, comma 1, che richiede appunto che la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato

---

<sup>2</sup> G.B. PORTALE, *Clausole di «retroattività» e bilanci nelle fusioni di società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1983, 1281 ss. Sulla situazione patrimoniale ex art. 2501-*quater*, v. il *Principio contabile O.I.C. n. 4, Fusione e scissione*.

<sup>3</sup> Cass., 23 marzo 2004, n. 5740; Cass., 5 maggio 1995, n. 4923; A. PACIELLO, in A. PACIELLO-L. POTITO, *Bilanci straordinari*, cit., 65 ss.

<sup>4</sup> Ma il punto non è affatto pacifico. In argomento, v. F. FIMMANÒ, *Il bilancio di riduzione*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 1096 ss.

<sup>5</sup> P. MARCHETTI, *La data di riferimento della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale per perdite*, in *Riv. soc.*, 1982, 776 ss.

nella sede della società.

La «straordinarietà» delle fattispecie di bilancio straordinario esaminate non incide sulla struttura e sui criteri di valutazione da adottarsi che, come si è detto, sono i medesimi del bilancio di esercizio.

## 2. La stima del patrimonio

Discorso diverso va fatto per un'altra serie di bilanci che, pur non ricevendo espressa disciplina da parte del legislatore, possono altresì annoverarsi fra quelli straordinari. In tal senso la «relazione di stima del patrimonio sociale» prevista dall'art. 2500 *ter*, comma 2, nel caso di *trasformazione* di una società di persone in società di capitali, da redigersi, a norma dell'art. 2343, non quindi secondo i criteri di valutazione del bilancio di esercizio, ma a *valori attuali*, cioè di mercato<sup>6</sup>, deve tenere conto dell'avviamento<sup>7</sup>. Analogamente nell'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, nelle società di persone (art. 2289, comma 2), nella quale, parimenti, la situazione patrimoniale di riferimento deve essere redatta a valori correnti e deve tenere conto dell'avviamento; così pure nella liquidazione della partecipazione in casi di recesso (art. 2437 *ter*).

Nei progetti di fusione e di scissione troviamo i bilanci che servono per la determinazione dei *rapporti di cambio*<sup>8</sup>, ai quali, peraltro, non è previsto venga data alcuna pubblicità: trattasi di bilanci che non vanno

---

<sup>6</sup> Che si contrappongono ai *valori contabili* o di libro propri del bilancio d'esercizio nel quale i beni della società sono valutati al *costo storico*, cioè al costo di acquisto di produzione. Sulle stime di valore economico del capitale, cfr. L. POTITO, in A. PACIELLO-L. POTITO, *Bilanci straordinari*, cit., 23 ss.

<sup>7</sup> Sul rilievo, in generale, dell'avviamento nella determinazione del valore dell'azienda, le posizioni della dottrina non sono del tutto omogenee, cfr. G. OLIVIERI, *I conferimenti in natura nella società per azioni*, Padova, 1989, 336 ss., che esprime qualche perplessità, per una critica a questa tesi, v. A. PISANI MASSAMORMILE, *Conferimenti in s.p.a. e formazione del capitale*, Napoli, 1992, 224 ss. Ampiamente, P. MARCHETTI, *Spunti sulle relazioni tra valore contabile, valore economico, valore di mercato dell'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 205 ss. Sulla relazione giurata di stima prevista per i conferimenti in natura dall'art. 2343 e per un esame dei diversi metodi di valutazione (patrimoniali, reddituali, misti), cfr. G. RACUGNO, *Lo "scorporo" d'azienda*, Milano, 1993, 60 ss.

<sup>8</sup> Sulla relativa stima cfr. L. POTITO, in A. PACIELLO-L. POTITO, *Bilanci straordinari*, cit., 23 ss.

redatti con l'osservanza delle norme sul bilancio, ma da predisporre a valori effettivi (o correnti).

L'elencazione dei bilanci straordinari, il cui obbligo di redazione è deducibile dal sistema piuttosto che da una norma espressa di legge, potrebbe continuare, fra l'altro, con le ipotesi: di determinazione del rapporto di conversione in sede di emissione di un prestito obbligatorio convertibile<sup>9</sup>; di aumento di capitale con *esclusione o limitazione del diritto di opzione* (che presuppone la determinazione del prezzo di emissione<sup>10</sup> delle azioni in base al valore del *patrimonio netto* della società: art. 2441, comma 6); di distribuzione di *acconti sui dividendi* (l'art. 2433 *bis*, che disciplina l'istituto, prevede, al comma 5, che la distribuzione avvenga sulla base di un *prospetto contabile* redatto a tal fine dagli amministratori); di determinazione del valore delle azioni o delle quote del socio recedente (art. 2437-*ter*, comma 2); nonché della *situazione dei conti* che scandisce il procedimento di liquidazione<sup>11</sup> (art. 2487 *bis*, comma 3).

---

<sup>9</sup> Che comporta la proiezione della valutazione del patrimonio sociale in un momento futuro.

<sup>10</sup> A. MIGNOLI, *Determinazione dell'entità del sopraprezzo*, in *Riv. soc.*, 1982, 525 ss.; L. POTITO, in A. PACIELLO-L. POTITO, *Bilanci straordinari*, cit., 24 ss.

<sup>11</sup> Sui bilanci di liquidazione v. il *Principio contabile O.I.C. n. 5, Bilanci di liquidazione*. A. POTITO, in A. PACIELLO-L. POTITO, *Bilanci straordinari*, cit., 86 ss.